



TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Sezione Civile – Ufficio Procedure concorsuali

Il Giudice coordinatore del settore Procedure concorsuali, dott. *Emmanuele Agostini*, e il Giudice delle Procedure concorsuali, dott. *Davide Rizzuti*:

- visto l'articolo 492 *bis* c.p.c.;
- visto l'articolo 155 *bis* e ss. Disp. Att. c.p.c.;
- ritenuto opportuno, nell'ambito di interesse della normativa di riferimento costituita dai suddetti articoli di legge, diffondere la presente circolare al fine di chiarire le finalità e le modalità delle istanze che saranno/dovranno essere presentate a questo Ufficio,

PREMESSO CHE

l'articolo 492 *bis* c.p.c. così recita:

“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda

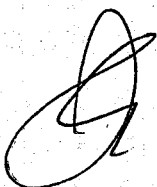


mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149 bis del c.p.c. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.



Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”.

CONSIDERATO CHE

l'articolo 492 *bis* c.p.c., per quanto concerne le procedure concorsuali, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 155 *sexies* Disp. Att. c.p.c., il quale statuisce che:

“Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e [A] per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni [B] anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.”.

DISPONGONO

le seguenti linee guida a cui i Curatori fallimentari dovranno attenersi e pedissequamente seguire da ora in avanti per la predisposizione delle istanze *ex art* 492 *bis* c.p.c.:

- 1) L'istanza deve essere formulata direttamente dal Curatore al Giudice delegato della procedura fallimentare e non al Presidente del Tribunale di Crotone; di conseguenza è ingiustificata e non potrà certamente gravare sulla massa la nomina di un legale di fiducia della curatela per lo svolgimento di tale attività;
- 2) L'istanza *ex art* 492 *bis* c.p.c., quando richiesta nell'ambito di procedure concorsuali, può essere formulata indipendentemente dalla sussistenza di un titolo esecutivo a favore della Procedura. Tale ulteriore circostanza rende ancor di più ingiustificata la nomina di un legale della procedura per lo svolgimento di tale attività;
- 3) Tale strumento può avere due diverse finalità che a loro volta incidono sul contenuto necessariamente diverso che deve contenere l'istanza formulata al Giudice delegato:



- A. **Finalità di ricostruire l'attivo ed il passivo della stessa società fallita** (laddove quindi ogni riferimento a beni da sottoporre a pignoramento risulterà ultroneo ed inconferente);
- B. **Finalità di individuare beni e/o crediti di un debitore della società fallita** (quindi un soggetto diverso e terzo rispetto alla società fallita), al fine di sottoporli a pignoramento per soddisfare le ragioni creditorie della massa.

Sull'istanza sub A), il Curatore dovrà fare esclusivo riferimento alla necessità di dover ricostruire l'attivo ed il passivo della procedura, avendo cura di indicare i dati della società fallita. Si ribadisce quindi che tutte le istanze che dovessero contenere riferimenti a beni da pignorare non saranno autorizzate in quanto ultronee ed inconferenti.

Di seguito un esempio di istanza *ex art. 492 bis c.p.c. sub A)* ritenuta idonea allo scopo:

“.....

Tutto ciò premesso lo scrivente Curatore

CHIEDE

- *che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il sottoscritto Curatore ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli Enti previdenziali nonché presso i Pubblici Registri dei beni mobili registrati, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per ricostruire l'attivo ed il passivo della fallita, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dalla fallita con Istituti di credito e datori di lavoro e/o committenti, nei confronti dei seguenti soggetti:*

Fallimento, C.F., con sede legale.....”.

Nell'istanza sub B), il Curatore sarà tenuto, invece, ad indicare le ragioni creditorie del fallimento nei confronti del soggetto in relazione al quale intende chiedere l'autorizzazione ad eseguire le ricerche, nonché i dati di quest'ultimo [*C.F./P.I. e sede legale laddove trattasi di società; C.F. e residenza anagrafica (ove conosciuta) se trattasi di persona fisica*].

Di seguito un esempio di istanza *ex art. 492 bis c.p.c. sub B)* ritenuta idonea allo scopo:



“

Tutto ciò premesso lo scrivente Curatore

CHIEDE

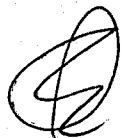
- *che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il sottoscritto Curatore ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli Enti previdenziali nonché presso i Pubblici Registri dei beni mobili registrati, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con Istituti di credito e datori di lavoro e/o committenti, nei confronti dei seguenti soggetti:
Fallimento, C.F., con sede legale.....”.*

Si specifica, inoltre, che non per tutte le Banche dati è necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato.

Infatti, per quanto concerne ad esempio il cassetto fiscale, laddove si tratti di fallimento di persona giuridica, il Curatore fallimentare potrà richiedere direttamente all'Ufficio preposto (Agenzia delle Entrate) il rilascio delle credenziali per l'accesso, mentre nel caso di fallimenti di persona fisica, è necessaria la delega dello stesso fallito persona fisica al Curatore fallimentare (abilitato con accesso Entratel) all'accesso al cassetto fiscale. Solo nel caso in cui tale strada non sia percorribile e cioè il fallito persona fisica non rilasci la suddetta autorizzazione in favore del Curatore fallimentare, quest'ultimo dovrà formulare istanza di autorizzazione al Giudice delegato.

Si dispone che il presente provvedimento venga depositato entro giorni 7 dalla pubblicazione, a cura del Curatore fallimentare, nel fascicolo di ciascuna procedura concorsuale.

Si dispone che copia del presente avviso venga affissa alla porta della stanza dei Giudici dott. Emmanuele Agostini e dott. Davide Rizzuti, della Cancelleria fallimentare, nonché sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell'ordine degli avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri e dottori agronomi.

Crotone, li 2 agosto 2021

Dott. Emanuele Agostini

Giudice coordinatore

Dott. Davide Rizzuti

Giudice delegato

**Depositato in Cancelleria
fallimentare in data**

16-8-2021

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.essa Monica Fedele

